



COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. **91** del **30/09/2020**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Aliquote IMU anno 2020. Approvazione.

L'anno **duemilaventi** (2020) e questo giorno trenta (30) del mese di **Settembre**, alle ore 18:25 nell'apposita sala del palazzo comunale, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria, seduta pubblica.

All'appello nominale, effettuato alle ore 18,25 risultano presenti, dei 25 componenti del Consiglio Comunale, n. 20, ed assenti n. 5 come di seguito indicato:

Nominativo	P/A	Nominativo	P/A
MENESINI LUCA	A	LUPORINI ARIANNA	A
AMADEI SILVIA MARIA	P	BACHI MARCO	P
ANGELINI GUIDO	P	CECCARELLI GAETANO	P
LIONETTI LAURA	P	BARTOLOMEI SALVADORE	P
MICCICHE' LIA CHIARA	A	BENIGNI ILARIA	P
ROCCHI MAURO	P	CARUSO DOMENICO	P
PISANI SILVANA	P	PELLEGRINI GIUSEPPE	P
BIAGINI GIGLIOLA	P	SPADARO GAETANO	A
BORELLI FRANCESCO	P	ZAPPIA BRUNO	P
CAMPIONI GIANNI	P	LUNARDI SIMONE	A
LENCIONI PIO	P	PETRINI MATTEO	P
SALVONI FRANCO ANTONIO	P	SCANNERINI MATTEO	P
BERTI CLAUDIA	P		

Sono presenti, inoltre, gli assessori sigg.ri: CARMASSI ILARIA, DEL CHIARO GIORDANO, FREDIANI SERENA, DEL CARLO DAVIDE, FRANCESCONI MATTEO

Presiede l'adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIGLIOLA BIAGINI

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE ROBERTO GERARDI incaricato della redazione del verbale.

Scrutatori i sigg.ri: ANGELINI GUIDO, LIONETTI LAURA, BENIGNI ILARIA



COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO: Aliquote IMU anno 2020. Approvazione.

Per i fatti accaduti, gli interventi proposti dai singoli consiglieri, l'analitica descrizione degli argomenti trattati ci si riporta alla registrazione audio depositata agli atti della segreteria.

Si dà atto che:

- il Presidente ha invitato il Consiglio a procedere ad un'unica discussione delle proposte di deliberazione n. 139 e n. 140 iscritte all'O.d.G. dell'odierna seduta che vengono illustrate dall'ass. Carmassi.

- hanno preso la parola i sigg.ri: Berti, Scannerini, Campioni, Caruso e Ceccarelli.

- il Presidente ha chiesto ai consiglieri, ai sensi dell'art. 61 c. 2 del Regolamento del Consiglio Comunale, di esprimersi circa la volontà di proseguire la seduta oltre le 20,30 onde consentire la trattazione degli ulteriori punti posti all'ordine del giorno.

- il consigliere Petrini ha chiesto che la proposta di prosecuzione venisse messa in votazione; ha chiesto inoltre cinque minuti di sospensione per valutare, con gli altri consiglieri di opposizione, la richiesta del Presidente.

- il Presidente alle ore 20,24 ha sospeso la seduta per riprenderla alle ore 20,29.

- il Segretario alle ore 20,29 ha effettuato nuovamente l'appello per cui sono risultati presenti n. 20 componenti il consiglio e assenti n. 5 come di seguito riportato:

Presenti: Amadei, Angelini, Lionetti, Rocchi, Pisani, Biagini, Borelli, Campioni, Lencioni, Salvoni, Berti, Bachi, Ceccarelli, Bartolomei, Benigni, Caruso, Pellegrini, Zappia, Petrini, Scannerini.

Assenti: Menesini, Miccichè, Luporini, Spadaro, Lunardi.

- il consigliere Petrini ha preannunciato il voto contrario della minoranza alla proposta di proseguimento della seduta consiliare.

Al momento della votazione sono presenti n° 20 componenti il Consiglio.

Il Presidente ha posto in votazione mediante scrutinio palese, la proposta di prosecuzione della seduta, che ha dato il seguente esito, controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	n.	20	
FAVOREVOLI Amadei, Angelini, Lionetti, Rocchi, Biagini, Borelli, Campioni, Lencioni, Salvoni, Berti, Bachi, Ceccarelli	n.	12	VOTANTI 19
CONTRARI Bartolomei, Benigni, Caruso, Pellegrini, Zappia, Petrini, Scannerini	n.	7	
ASTENUTI Pisani	n.	1	

La proposta di prosecuzione della seduta è stata accolta.

Sono intervenuti:

- l'ass. Carmassi per la replica.
- i consiglieri Petrini, Berti che dichiara il voto favorevole della maggioranza, Scannerini che dichiara il voto contrario della minoranza.

Il Presidente, al termine della discussione congiunta, pone in votazione mediante scrutinio palese, la proposta di deliberazione n.140 iscritta all'O.d.G. dell'odierna seduta, che ha dato il seguente esito controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente

PRESENTI	n.	20	VOTANTI 20
FAVOREVOLI Amadei, Angelini, Lionetti, Rocchi, Pisani Biagini, Borelli, Campioni, Lencioni, Salvoni, Berti, Bachi, Ceccarelli	n.	13	
CONTRARI Bartolomei, Benigni, Caruso, Pellegrini, Zappia, Petrini, Scannerini	n.	7	
ASTENUTI	n.	/	

Sulla base delle risultanze di voto sopra espresse,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha previsto l'abrogazione dell'Imposta Unica Comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e che l'Imposta municipale propria (IMU) venga disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del citato art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 22 aprile 2015, con cui

- sono state approvate, per l'anno 2015, le seguenti aliquote dell'IMU, confermate fino al 2019:

- 1) aliquota base 1,06 %;
- 2) aliquota 0,38 % per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 3) aliquota 0,86 % per l'abitazione concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado con nucleo familiare autonomo (limitatamente ad un solo immobile e relative pertinenze);
- 4) aliquota 0,91% per l'abitazione locata, con contratto registrato, da soggetto passivo d'imposta a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi risiede;
- 5) aliquota 0,76% per l'abitazione locata, con contratto registrato, da soggetto passivo d'imposta a ente non commerciale che svolga attività di contrasto all'emergenza abitativa;
- 6) aliquota 0,5% per l'abitazione locata da soggetto passivo d'imposta, con contratto concordato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 431/98, o con contratto stipulato ai sensi della legge 392/78 sull'equo canone a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi risiede;
- 7) aliquota 0,4% per l'abitazione locata da soggetto passivo d'imposta con

contratto concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 431/98, o con contratto stipulato ai sensi della legge 392/78 sull'equo canone a ente non commerciale che svolga attività di contrasto all'emergenza abitativa;

8) aliquota 0,96% per mille per immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell'art. 43 del Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, limitatamente alle categorie catastali C/1 e C/3;

- sono state approvate per l'anno 2015 le seguenti aliquote TASI, confermate fino all'anno 2019:

1) aliquota 0,22% per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

2) aliquota azzerata per gli altri immobili;

Preso atto che l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 citata stabilisce :

- al comma 748 che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze sia pari allo 0,5 %, e che il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, possa aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750 che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3, del Decreto Legge n. 557 del 1993, sia pari allo 0,1 % e che il Comune possa solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sia pari allo 0,1 %; e che il Comune possa aumentarla fino allo 0,25 %, o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli sia pari allo 0,76 %, e che il Comune possa aumentarla sino all'1,06 % o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base sia pari allo 0,86 %, di cui la quota pari allo 0,76 % riservata allo Stato, e che il Comune possa aumentarla sino all'1,06 %, o diminuirla fino al 0,76 %;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base sia pari allo 0,86 % e che il Comune possa aumentarla sino all'1,06 % o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 747, lettera c) che per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/

9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

- al comma 760 che per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, e' ridotta al 75 per cento

Visti:

- il comma 756 delle l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 citata, che prevede, a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il comma 757 seguente, che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote debba essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

Considerato che il Dipartimento delle Finanze del M.E.F., con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal D.M. di cui al citato comma 756, decorra solo dall'anno 2021, e in ogni caso solo in seguito all'adozione del Decreto stesso entri in vigore l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite l'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;

Dato atto che, pertanto, il Dipartimento delle Finanze, ha specificato che la disposizione che sancisce l'inidoneità a produrre effetti della delibera priva del prospetto standardizzato non possa che operare dal momento in cui il modello di prospetto verrà reso effettivamente disponibile in esito all'approvazione del Decreto di cui al citato comma 756;

Valutato che, in considerazione delle basi imponibili IMU e dei dati storici di gettito, il fabbisogno finanziario dell'Ente possa essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari allo 0,6% (corrispondente alla somma tra la previgente aliquota IMU dello 0,38% e la previgente aliquota TASI dello 0,22%);
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari a 0 (attualmente esenti);
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari a 0 (attualmente esenti);

- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 1,06 %, di cui 0,76% quota statale e 0,3% quota comunale;
- 5) fabbricato locato con contratto registrato da soggetto passivo d'imposta a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi risiede 0,91%;
- 6) fabbricato locato con contratto registrato da soggetto passivo d'imposta a ente non commerciale che svolge attività di contrasto all'emergenza abitativa: aliquota pari allo 0,76%;
- 7) fabbricato locato da soggetto passivo d'imposta, con contratto concordato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 431/98, a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi risiede: aliquota pari allo 0,50%;
- 8) fabbricato locato da soggetto passivo d'imposta con contratto concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 431/98, a ente non commerciale che svolga attività di contrasto all'emergenza abitativa: aliquota pari allo 0,40%;
- 9) fabbricato locato con contratto registrato da soggetto passivo d'imposta categorie C/1 e C/3, in cui il canone sia determinato con modalità analoghe a quelle previste dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (canone concordato) aliquota pari allo 0,68%;
- 10) fabbricato locato con contratto registrato da soggetto passivo d'imposta categorie D/1, in cui il canone sia determinato con modalità analoghe a quelle previste dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (canone concordato) aliquota pari allo 0,76% (aliquota minima di esclusiva spettanza dello Stato, non riducibile, ai sensi del comma 753 art. 1 L. 160/2019);
- 11) fabbricati, con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di primo o secondo grado o in linea collaterale di secondo grado, limitatamente ad un solo immobile per proprietario, e a condizione che il comodatario vi dimori abitualmente, che vi abbia la propria residenza anagrafica e appartenga ad un nucleo familiare separato dal concedente: aliquota pari allo 0,86%;
- 12) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, limitatamente alle categorie catastali C/1 e C/3: aliquota pari allo 0,96%;
- 13) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari all'1,06%;
- 14) terreni agricoli: aliquota pari all'1,06%;
- 15) terreni agricoli non già beneficiari in forza di norme speciali statali di esenzione, cui il proprietario aderisca a specifici progetti di piantumazione arborea e di salvaguardia del decoro del paesaggio, da meglio precisare in successivi atti deliberativi predisposti dal Settore competente: aliquota pari a 0;
- 16) aree fabbricabili: aliquota pari all'1,06%;

Visto l'articolo 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria per l'anno 2001), come sostituito dall'articolo 27 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare

i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, al termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per l'esercizio in corso, ovvero attualmente il 31 luglio 2020, come previsto dalla L. 27/2020 di conversione del D. L. 18/2020 ("MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19"), all'art. 107;

Visto il parere favorevole della Commissione Consiliare competente;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli art. 49, c. 1 e 147 bis, c. 1 del D.Lgs 267/2000 parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile poiché l'atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-patrimoniale dell'amministrazione;

DELIBERA

- 1) Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:
 - 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari allo 0,6% (corrispondente alla somma tra la previgente aliquota IMU dello 0,38% e la previgente aliquota TASI dello 0,22%);
 - 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari a 0 (attualmente esenti);
 - 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari a 0 (attualmente esenti);
 - 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 1,06 %, di cui 0,76% quota statale e 0,3% quota comunale;
 - 5) fabbricato locato con contratto registrato da soggetto passivo d'imposta a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi risiede 0,91%;
 - 6) fabbricato locato con contratto registrato da soggetto passivo d'imposta a ente non commerciale che svolge attività di contrasto all'emergenza abitativa: aliquota pari allo 0,76%;
 - 7) fabbricato locato da soggetto passivo d'imposta, con contratto concordato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 431/98, a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi risiede: aliquota pari allo 0,50%;
 - 8) fabbricato locato da soggetto passivo d'imposta con contratto concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 431/98, a ente non commerciale che svolga attività di contrasto all'emergenza abitativa: aliquota pari allo 0,40%;
 - 9) fabbricato locato con contratto registrato da soggetto passivo d'imposta categorie C/1 e C/3, in cui il canone sia determinato con modalità analoghe a

quelle previste dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (canone concordato) aliquota pari allo 0,68%;

- 10) fabbricato locato con contratto registrato da soggetto passivo d'imposta categorie D/1, in cui il canone sia determinato con modalità analoghe a quelle previste dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (canone concordato) aliquota pari allo 0,76% (aliquota minima di esclusiva spettanza dello Stato, non riducibile, ai sensi del comma 753 art. 1 L. 160/2019);
- 11) fabbricati, con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di primo o secondo grado o in linea collaterale di secondo grado, limitatamente ad un solo immobile per proprietario, e a condizione che il comodatario vi dimori abitualmente, che vi abbia la propria residenza anagrafica e appartenga ad un nucleo familiare separato dal concedente: aliquota pari allo 0,86%;
- 12) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, limitatamente alle categorie catastali C/1 e C/3: aliquota pari allo 0,96%;
- 13) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari all'1,06%;
- 14) terreni agricoli: aliquota pari all'1,06%;
- 15) terreni agricoli non già beneficiari in forza di norme speciali statali di esenzione, cui il proprietario aderisca a specifici progetti di piantumazione arborea e di salvaguardia del decoro del paesaggio, da meglio precisare in successivi atti deliberativi predisposti dal Settore competente: aliquota pari a 0;
- 16) aree fabbricabili: aliquota pari all'1,06%;

3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

4) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

INFINE, su proposta del Presidente, a seguito di separata votazione ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), svoltasi per scrutinio palese che ha dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	n.	20	
MAGGIORANZA RICHIESTA	n.	13	Art. 134 c.4 D.Lgs. 267/00
FAVOREVOLI Amadei, Angelini, Lionetti, Rocchi, Pisani Biagini, Borelli, Campioni, Lencioni, Salvoni, Berti, Bachi, Ceccarelli	n.	13	VOTANTI 20
CONTRARI Bartolomei, Benigni, Caruso, Pellegrini, Zappia, Petrini, Scannerini	n.	7	
ASTENUTI	n.	/	

Il presente atto viene dichiarato **immediatamente eseguibile**.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
ROBERTO GERARDI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
GIGLIOLA BIAGINI